



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 1326/2020/IV

Il Consiglio, nella seduta del 1 dicembre 2020, composto come da verbale in pari data;

Sentito il relatore, Consigliere Francesco Lucifora

Visto il Regolamento adottato dal Ministro delle finanze con decreto del 2 giugno 1998, n. 231, per la parte tuttora vigente;

Vista la Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Vista la delibera n. 1111 del 25 maggio 2010 con la quale è stata approvata la scheda relativa ai criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni;

Vista la delibera n. 1773 del 28 settembre 2010 con la quale è stata approvata l'integrazione alla succitata delibera relativa ai criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni, unitamente alla relazione accompagnatoria;

Vista la Risoluzione n. 2 del 03 giugno 2014 con cui è stata definita la scheda triennale di valutazione dei candidati nei concorsi interni per il triennio 2010-2012;

Vista la rivisitazione della materia operata con la Risoluzione n. 3 del 2017, così come rettificata con delibera n. 2060/2018 che, dopo aver abrogato le Risoluzioni numeri 2 e 3 del 2013 aventi ad oggetto il trasferimento di sede ed i criteri di valutazione di professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni, ha colto l'occasione per ritornare sulla materia rivedendo, in particolare, il punteggio assegnabile per il criterio delle attitudini attraverso una diversa attribuzione di punti e decimali alle varie voci che compongono appunto detto criterio;

Vista la Delibera n. 218 del 06 febbraio 2018 con cui è stato approvato il Bando n. 1/2018, concorso interno per Presidenti di Commissione, Presidenti di Sezione e Vice presidenti di Sezione, delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, ed il modello di scheda triennale 2015-2017 per la valutazione dei candidati;

Richiamata la Delibera n. 695 del 9 giugno 2020, con cui è stata approvata la Risoluzione n. 2/2020, che ha sostituito la previgente Risoluzione n. 3 del 5 dicembre 2017;

Considerato che con la Risoluzione n. 2/2020 si è ritenuto opportuno:

- Introdurre alcune modifiche alle modalità di scrutinio professionale del candidato votate alla semplificazione al fine di una più adeguata individuazione delle capacità organizzative pedepedeutiche ai ruoli direttivi e semi direttivi.
- Modificare il parametro della diligenza, introducendo come primario criterio di valutazione la tempestività nel deposito dei provvedimenti.
- Prevedere che il concorrente che abbia fatto registrare ritardi in fase di deposito delle motivazioni delle sentenze, pari o superiori al 70% del totale, non possa essere



valutato, non avendo alcuna capacità organizzativa nella gestione dei propri ruoli e dunque non essendo idoneo a candidarsi alla direzione di un ufficio giudiziario.

- Modificare il criterio della laboriosità, precedentemente ancorata al parametro della produttività massima della Commissione di appartenenza, senza alcuna possibilità di verifica della qualità e complessità del contenzioso (seriale o meramente processuale), e soprattutto legato alla presenza di un contenzioso da trattare non sempre omogeneo su tutte le circoscrizioni territoriali provinciali e regionali, accorpando in un'unica voce il criterio della diligenza ed il criterio della laboriosità.

Considerato che il valore massimo del parametro Diligenza-Laboriosità non può essere 6 (come già evidente dalla sommatoria dei punteggi parziali attribuiti ai sub), bensì deve attestarsi nel valore massimo di 11, in quanto il valore complessivo massimo della valutazione, limitatamente ai criteri Diligenza-Laboriosità e Attitudine deve essere equivalente a quello previsto per i Presidenti di Commissione, ovvero 21 punti;

Ritenuto necessario intervenire per una più chiara e funzionale definizione degli indici e dei riferimenti a cui ancorare la valutazione dei candidati, da tradurre in una scheda di valutazione che faccia riferimento al triennio antecedente alla pubblicazione del bando di concorso;

Considerato che la tempestività del deposito delle sentenze può essere pregiudicata da fatti indipendenti dalla volontà del giudice che incidono negativamente sulla puntualità con cui lo stesso provvede alla consegna presso la Segreteria della Commissione tributaria di appartenenza;

Ritenuto, pertanto, opportuno, al fine di evitare ingiuste penalizzazioni per i giudici, che per tempi medi di deposito delle sentenze si devono intendere i tempi medi di consegna delle sentenze presso le Segreterie di Commissione;

Ritenuto che la laboriosità sarà valorizzata mediante l'assegnazione di un punteggio proporzionato alla capacità produttiva del candidato rispetto alla capacità produttiva della Commissione nel periodo di riferimento;

Considerato che l'attività formativa, sia da ritenersi obbligatoria per il giudice tributario indipendentemente dall'intenzione di partecipare ad un concorso c.d. verticale, in quanto rileva non tanto e non solo in vista dell'aspirazione a ricoprire un incarico direttivo o semi direttivo, quanto e soprattutto per giudicare;

Considerato che ogni giudice tributario, pertanto, è tenuto a chiedere di partecipare – nel corso di ciascun anno solare – ad almeno uno dei corsi e/o seminari organizzati dal CPGT per la Regione e/o Macroregione di appartenenza;

Ritenuto di confermare, per quanto attiene all'attitudine formativa, che:

- la partecipazione e la docenza saranno rilevanti se svolte nei corsi organizzati e/o patrocinati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, così come dalle Università, in diritto tributario e/o di altre materie comunque necessarie ai fini della decisione di un ricorso (a titolo esemplificativo diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto finanziario, ecc.) o di formazione e gestione delle procedure informatiche per l'attuazione del processo telematico;
- sarà valutata la durata e la complessità dei corsi di aggiornamento ai quali il giudice ha partecipato;



- sarà valutata la continuità della partecipazione ai corsi di aggiornamento e lo svolgimento dell'attività di docenza;

Considerato di dover intervenire a rettificare i punteggi parziali per l'attività formativa e la docenza, in quanto il totale di quelli assegnati con la Risoluzione n. 2/2020 non corrisponde al punteggio massimo di 4,00 ma a quello di 3,70;

Ritenuto opportuno meglio specificare il significato del termine "Esperienza" con il quale deve intendersi l'effettiva esperienza lavorativa maturata nelle commissioni tributarie piuttosto che la semplice anzianità di carica;

Ritenuto opportuno precisare che a coloro che sono stati componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, data la peculiarità dell'incarico, in ogni procedura concorsuale, venga attribuito il punteggio massimo di cui ai successivi articoli 3, 4 e 5, tenendo comunque conto di eventuali elementi negativi sopravvenuti quali percentuali di ritardo (oltre 120 giorni) nel deposito (consegna alla segreteria della Commissione) delle sentenze pari o superiore al 70%, e/o provvedimenti disciplinari;

Per tutto quanto sopra premesso,

DELIBERA

La Risoluzione n. 2 del 9 giugno 2020 è rettificata e sostituita dalla seguente Risoluzione:

«Risoluzione n. 3 del 1 dicembre 2020

“Criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari negli spostamenti interni e nella progressione in carriera”

Art. 1 Criteri

1. Gli elementi caratterizzanti il profilo del giudice devono intendersi quelli della: esperienza, diligenza-laboriosità e attitudine.
2. In occasione delle singole procedure concorsuali (trasferimento di sede con analoghe funzioni, trasferimento con analoghe funzioni da CTP a CTR o viceversa, progressione in carriera) il Consiglio individuerà quali punti dei citati parametri risultino necessari ed utili ai fini della selezione dei candidati. Il candidato che presenti una percentuale di ritardo (oltre 120 giorni) nel deposito (consegna alla segreteria della Commissione) delle sentenze pari o superiore al 70% non accederà ad alcuno scrutinio.
3. Non saranno considerati indici rilevanti, ai fini del giudizio sulla laboriosità, gli incarichi extra-giudiziari. Il rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie, dovrà essere considerato, nella eventuale parte discrezionale, alla luce della complessiva situazione degli uffici, al fine di consentire l'apprezzamento di situazioni particolari evitando giudizi positivi o negativi ancorati esclusivamente a soli dati numerici.



Art. 2 ***Esperienza***

1. Con il termine “esperienza” si intende l’esperienza lavorativa effettiva maturata presso le Commissioni tributarie.

Art. 3 ***Diligenza - Laboriosità***

1. La diligenza – laboriosità si desume:

- a) dal rispetto dei termini per la redazione ed il deposito dei provvedimenti.
- b) dall’intensa capacità di lavoro.
- c) dalla disponibilità a far fronte alle esigenze dell’ufficio, quali la partecipazione alla Commissione per l’assistenza tecnica gratuita (art. 138, D.P.R. n. 115/2002) o alla Sezione di cui all’art. 6, comma 3, D.Lgs. 545/1992 e s.m.i. o alle sostituzioni, riconducibili alle applicazioni e supplenze necessarie al corretto funzionamento dell’ufficio.
- d) dalla disponibilità alle applicazioni temporanee, interne e/o esterne alla Commissione di appartenenza, in via non esclusiva, ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. n. 545/1992 e s.m.i..

2. Il punteggio complessivo previsto per il parametro “diligenza-laboriosità” va da 0,00 a 11,00 così ripartito:

- a) Punti fino a 5 attribuiti in misura proporzionale al rispetto dei tempi medi di deposito dei provvedimenti (per deposito si intende la consegna dei provvedimenti effettuati dal Relatore presso la Segreteria della Commissione). Il punteggio sarà via via decrescente con l’aumentare della percentuale dei ritardi. Il criterio di calcolo per l’attribuzione del punteggio è esplicitato nella allegata Tabella B – lettera a);
- b) Punti fino a 4,00 attribuiti in misura proporzionale al numero delle sentenze depositate valutato comparativamente con i dati statistici dell’ultimo triennio dei componenti della medesima Commissione di appartenenza con analoga funzione. Ai fini del conteggio del numero delle sentenze non si terrà conto di quelle depositate con un ritardo superiore a 120 giorni.
- c) Punti 1,00 per la partecipazione alla Commissione per il gratuito patrocinio (art. 138, D.P.R. n. 115/2002);
- d) Punti 0,50 per la partecipazione alla Sezione di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 545/1992 e s.m.i.;
- e) Punti 0,50 per le sostituzioni o le applicazioni temporanee, interne e/o esterne alla Commissione di appartenenza, in via non esclusiva nel periodo di riferimento, ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. n. 545/1992 e s.m.i .

Il periodo di riferimento è l’ultimo triennio solare antecedente allo scadere del termine per proporre domanda.



Art. 4 *Attitudine*

1. Per attitudine si intende la propensione riguardante l'attività svolta e il ruolo occupato, nonché l'aggiornamento professionale. Ad essa va applicato un punteggio massimo di 10,00 ma diversamente ripartito ai fini dell'attribuzione: ovvero, una parte da 0 a 6, ed una parte da 0,00 a 4,00.
2. Concorrono all'attribuzione da 0 a 6 i seguenti criteri discrezionali:
 - a) documentata collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico;
 - b) documentata preparazione e capacità manifestate dall'esercizio delle funzioni giudiziarie in materia tributaria anche in sede di legittimità, o dall'adozione di provvedimenti caratterizzati da novità e/o complessità della questione trattata, o pubblicati su riviste scientifiche di rilevanza nazionale;
 - c) documentata attività di massimazione. Al Direttore Nazionale del Massimario e ai Vice – Direttori verranno attribuiti i punteggi previsti nella Delibera 792 del 21 maggio 2019, fino a concorrenza del punteggio massimo complessivo di 6;
 - d) documentata qualità dei contributi in camera di consiglio, individuazione delle questioni da decidere e capacità di sintesi;
 - e) documentata capacità di organizzare il proprio lavoro e di rapportarsi ai colleghi, alle parti in processo ed al personale amministrativo;
 - f) qualità delle sentenze scelte a campione per un numero non superiore a 3, pubblicate nell'ultimo triennio, e fino a 3 presentate dall'interessato;
3. Per il conferimento degli uffici direttivi, l'attitudine alle funzioni va ricavata, oltre che dagli elementi sopra indicati, anche dalle capacità organizzative, desunte da ogni utile elemento connesso all'attività svolta, nonché dal positivo svolgimento di funzioni direttive o semi direttive e dalla modalità di conduzione dell'udienza.
4. Concorre all'attribuzione del punteggio da 0,00 a 4,00 la partecipazione e/o docenza a seminari, corsi di aggiornamento e formazione, corsi di specializzazione, Master, in materia tributaria. A tal fine si deve tener conto della durata di ogni singolo evento e del diverso impegno professionale, distinguendo tra partecipazione e docenza, riconoscendo a questa ultima un indubbio valore superiore alla partecipazione, con punteggio preventivamente individuato con provvedimento consiliare. I corsi, seminari, lezioni, eventi e quanto relativo alla formazione ed aggiornamento in materia tributaria e fiscale valutabili ai fini dell'aggiornamento, con il conseguente punteggio, sono riferiti al periodo temporale del triennio individuato nel bando. I punteggi per i corsi dichiarati dai candidati che attendono ad un titolo di studio riconosciuto dall'ordinamento (Master di I e II livello, corso di perfezionamento, con titolo rilasciato da Università pubbliche o riconosciute) vengono assegnati a prescindere dalla data o periodo di conseguimento (anche extra triennio).

A tale fine vengono attribuiti i seguenti punteggi:

- 1,00 Conseguimento di diploma di master universitario di secondo livello
- 0,70 Conseguimento di diploma di master universitario di primo livello



0,50 Corso di perfezionamento o equipollenti
0,50 per la partecipazione ad un corso o evento formativo organizzato dal CPGT
0,15 per la partecipazione ad un corso o evento formativo patrocinato dal CPGT
0,70 per la docenza ad un corso o evento formativo organizzato dal CPGT
0,25 per la docenza ad un corso o evento formativo patrocinato dal CPGT
0,20 per la partecipazione a corsi o eventi formativi organizzati dalle Università.

Art. 5 ***Presidenti di Commissione***

1. Ai fini della valutazione dei concorrenti già Presidenti di Commissione si deve tener conto, oltre che delle funzioni giurisdizionali, anche delle ulteriori funzioni ad essi assegnate. Di conseguenza, non potendosi fare mero riferimento all'applicazione dei criteri discrezionali di cui in precedenza, il punteggio complessivo dei suddetti criteri (21 punti) è assegnato con riferimento ai criteri specifici ed alle misure ad essi inerenti come di seguito:

a) Punti da 0,00 a 6,00 per il puntuale e tempestivo adempimento delle funzioni giurisdizionali e per la corretta applicazione delle disposizioni consiliari in tema di organizzazione e controllo dell'ufficio così come emergenti dalle statistiche attestanti gli indici di ricambio e di smaltimento;

b) Punti da 0,00 a 11,00 in considerazione del numero delle sezioni della Commissione, della assiduità di presenza in sede, della capacità di coordinamento delle Sezioni, del raggiungimento degli obiettivi concordati, ad inizio anno, con il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Il tutto valutato anche sulla base delle relazioni dell'Ufficio Ispettivo del Consiglio medesimo, unitamente ai risultati relativi al rispetto della ragionevole durata dei processi così come emergente dai dati predisposti da Si.Gi.t.

c) Punti da 0,00 a 4,00 per la partecipazione e/o docenza a seminari, corsi di aggiornamento e corsi di perfezionamento, Master in materia tributaria, assegnati con gli stessi criteri stabiliti dall'art. 4, comma 4.

Art. 6 ***Valutazione dei Componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria***

A coloro che sono stati componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, tenuto conto della peculiarità dell'incarico, viene attribuito il punteggio massimo di cui ai precedenti artt. 3, 4 e 5 della presente Risoluzione, tenendo comunque conto di eventuali elementi negativi sopravvenuti quali percentuali di ritardo (oltre 120 giorni) nel deposito (consegna alla segreteria della Commissione) delle sentenze pari o superiore al 70%, e/o provvedimenti disciplinari.



Art. 7
Tabelle dei punteggi

Si allegano le Tabelle dei punteggi, che formano parte integrante e sostanziale della presente Risoluzione, di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5:

- A- Esperienza,
- B- Diligenza - Laboriosità,
- C- Attitudine,
- D- Valutazione per i Presidenti di Commissione

Art. 8
Scheda Triennale di valutazione del candidato

Si allega la Scheda triennale di valutazione dei candidati, che sarà oggetto di compilazione da parte delle Commissioni tributarie di appartenenza dei medesimi, in cui sono indicati i criteri ed i parametri illustrati nella presente Risoluzione.

Nella scheda di valutazione triennale dei candidati che sono stati componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, fermi i criteri di valutazione di cui all'articolo 6, dovrà essere specificato solo il sopravvenire di elementi negativi di valutazione quali, la percentuale di ritardo (oltre 120 giorni) nel deposito (consegna alla segreteria della Commissione) delle sentenze pari o superiore al 70%, e/o provvedimenti disciplinari.

Il periodo di riferimento è l'ultimo triennio solare antecedente allo scadere del termine per proporre domanda.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 545/1992, e ai Presidenti delle Commissioni tributarie regionali e provinciali, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.

La presente risoluzione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonchè sul sito del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria (www.giustizia-tributaria.it) nella sezione "Pubblicazioni – Risoluzioni", nella sezione Pubblicità Legale e nella sezione Concorsi.



IL PRESIDENTE
Antonio Leone

TABELLA "A"

ESPERIENZA

COMMISSIONE TRIBUTARIA	FUNZIONI SVOLTE	Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi
Commissione Tributaria di 1° Grado (prima del 1° aprile 1996)	Giudice	0,50
	Vice Presidente di Sezione	1,00
	Presidente di Sezione	1,50
	Presidente di Commissione	2,00
Commissione Tributaria di 2° Grado (prima del 1° aprile 1996)	Giudice	1,00
	Vice Presidente di Sezione	1,50
	Presidente di Sezione	2,00
	Presidente di Commissione	2,50
Commissione Tributaria Provinciale e 1° Grado di Trento e Bolzano (dopo il 1° aprile 1996)	Giudice	1,50
	Vice Presidente di Sezione	2,00
	Presidente di Sezione	2,50
	Presidente di Commissione	3,50
Commissione Tributaria regionale e di 2° grado di Trento e Bolzano (dopo il 1° aprile 1996), nonché Commissione Tributaria Centrale	Giudice	2,00
	Vice Presidente di Sezione	2,50
	Presidente di Sezione	3,00
	Presidente di Commissione	4,00

Si precisa che il periodo di 6 mesi e un giorno è equivalente ad un anno.

I punteggi della suddetta tabella non sono cumulabili fra di loro per lo stesso periodo di servizio.

Per i componenti del Consiglio di Presidenza Giustizia Tributaria il periodo della durata dell'incarico è valutato con un punteggio pari a quello riconosciuto ai Presidenti di Commissione tributaria regionale.



TABELLA "B"
DILIGENZA - LABORIOSITA'

		PUNTEGGIO	da 0,00 a 11,00
DILIGENZA - LABORIOSITA'	<p>a) Punti fino a 5 attribuiti in misura proporzionale al rispetto dei tempi medi di deposito dei provvedimenti (per deposito si intende la consegna dei provvedimenti effettuati dal Relatore presso la Segreteria della Commissione).</p> <p>Il punteggio è calcolato in base al seguente criterio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 100% delle sentenze depositate entro 30 giorni: 5 punti ➤ 100% delle sentenze depositate entro 60 giorni: 4 punti ➤ Sentenze depositate oltre 60 giorni ≥ 25 %: 3 punti ➤ Sentenze depositate oltre 60 giorni ≥ 50 %: 2 punti ➤ Sentenze depositate oltre 60 giorni ≥ 75 %: 1 punto ➤ 100% delle sentenze depositate oltre 60 giorni: 0 punti 	Punti da 0,00 a 5,00	
	<p>b) Punti fino a 4,00 attribuiti in misura proporzionale al numero dei sentenze depositate valutato comparativamente con i dati statistici dell'ultimo triennio dei componenti della medesima Commissione di appartenenza con analoga funzione. Ai fini del conteggio del numero delle sentenze non si terrà conto di quelle depositate con un ritardo superiore a 120 giorni.</p> <p>Il punteggio è calcolato in base al seguente criterio:</p> <p>[(Numero medio sentenze depositate nel triennio dal candidato) / (Numero medio sentenze depositate nel triennio nella Commissione di appartenenza dalle funzioni analoghe)] * punteggio massimo (4,00)</p>	Punti da 0,00 a 4,00	
	<p>c) Punti 1,00 per la partecipazione alla Commissione per il gratuito patrocinio (art. 138, D.P.R. n. 115/2002)</p>	Punti 1,00	



<p>d) Punti 0,50 per la partecipazione alla Sezione di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 545/1992 e s.m.i</p>	<p>Punti 0,50</p>
<p>e) Punti 0,50 per le sostituzioni o le applicazioni temporanee, interne e/o esterne alla Commissione di appartenenza, in via non esclusiva nel periodo di riferimento, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 545/1992 e s.m.i .</p>	<p>Punti 0,50</p>

TABELLA "C"

ATTITUDINE

<p style="text-align: right;">PUNTEGGIO da 0,00 a 10,00</p>	
<p>a) documentata collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico;</p>	<p style="text-align: center;">PUNTEGGIO da 0,00 a 6,00</p>
<p>b) documentata preparazione e capacità manifestate dall'esercizio delle funzioni giudiziarie in materia tributaria anche in sede di legittimità, o dall'adozione di provvedimenti caratterizzati da novità e/o complessità della questione trattata, o pubblicati su riviste scientifiche di rilevanza nazionale;</p>	
<p>c) documentata attività di massimazione. Al Direttore Nazionale del Massimario e ai Vice – Direttori verranno attribuiti i punteggi previsti nella Delibera 792 del 21 maggio 2019, fino a concorrenza del punteggio massimo complessivo di 6;</p>	
<p>d) documentata qualità dei contributi in camera di consiglio, individuazione delle questioni da decidere e capacità di sintesi;</p>	
<p>e) documentata capacità di organizzare il proprio lavoro e di rapportarsi ai colleghi, alle parti in processo ed al personale amministrativo;</p>	



<p>f) qualità delle sentenze scelte a campione per un numero non superiore a 3, pubblicate nell'ultimo triennio, e fino a 3 presentate dall'interessato;</p>	
<p>Per il conferimento degli uffici direttivi l'attitudine alle funzioni va ricavata, oltre che dagli elementi sopra indicati, anche dalle capacità organizzative, desunte da ogni utile elemento connesso all'attività svolta, nonché dal positivo svolgimento di funzioni direttive o semi direttive e dalla modalità di conduzione dell'udienza.</p>	
<p>g) Partecipazione e/o docenza a seminari, corsi di aggiornamento e formazione, corsi di specializzazione e di perfezionamento universitari, Master, in materia tributaria e fiscale.</p> <p>A tale fine vengono attribuiti i seguenti punteggi:</p> <p>1,00 Conseguimento di diploma di master universitario di secondo livello 0,70 Conseguimento di diploma di master universitario di primo livello 0,50 Corso di perfezionamento o equipollenti 0,50 per la partecipazione ad un corso o evento formativo organizzato dal CPGT 0,15 per la partecipazione ad un corso o evento formativo patrocinato dal CPGT 0,70 per la docenza ad un corso o evento formativo organizzato dal CPGT 0,25 per la docenza ad un corso o evento formativo patrocinato dal CPGT 0,20 per la partecipazione a corsi o eventi formativi organizzati dalle Università.</p>	<p>PUNTEGGIO da 0,00 a 4,00</p>

TABELLA "D"
VALUTAZIONE PER I PRESIDENTI DI COMMISSIONE

La valutazione, rimessa direttamente al C.P.G.T., è effettuata con riferimento ai seguenti criteri:

<p>a) puntuale e tempestivo adempimento delle funzioni giurisdizionali;</p>	
<p>b) corretta applicazione delle disposizioni consiliari in tema di organizzazione e controllo dell'ufficio così come emergenti dalle statistiche attestanti gli indici di ricambio e di smaltimento;</p>	<p>PUNTEGGIO da 0,00 a 6,00</p>



c) Numero delle sezioni della Commissione	<p style="text-align: center;">PUNTEGGIO</p> <p style="text-align: center;">da 0,00 a 11,00</p>
d) Assiduità della presenza in sede	
e) Capacità di coordinamento delle Sezioni	
f) Raggiungimento degli obiettivi concordati, ad inizio anno, con il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria	
<p>Valutazione dei sopraindicati elementi anche sulla base delle relazioni dell'Ufficio Ispettivo del Consiglio medesimo, unitamente ai risultati relativi al rispetto della ragionevole durata dei processi così come emergente dai dati predisposti da Si.Gi.t.</p>	
g) Partecipazione e/o docenza a seminari, corsi di aggiornamento e formazione, corsi di specializzazione e di perfezionamento universitari, Master, in materia tributaria e fiscale.	<p style="text-align: center;">PUNTEGGIO</p> <p style="text-align: center;">da 0,00 a 4,00</p>



COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE PROVINCIALE

DI _____

SCHEDA DI VALUTAZIONE TRIENNALE DEL GIUDICE TRIBUTARIO

PERIODO DI RIFERIMENTO: dal _____ al _____

- redatta dal Presidente della C.T.R./C.T.P. per i Presidenti di sezione (titolari e f.f.), e su indicazioni del superiore gerarchico per i Vicepresidenti di sezione e i giudici.
- redatta dal Presidente di Commissione tributaria regionale per i Presidenti di Commissione tributaria provinciale (titolari e f.f.).

_____ Cognome e nome

nato il ____ / ____ / ____ a _____ Prov. (____)

_____ codice fiscale _____ Tel./Cell.

pec: _____

P.C. P.S. V.P.S. G. assegnazione organica applicazione in via esclusiva
Incarico ricoperto (barrare la casella)

dal _____ presso la C.T.R. C.T.P. _____
(barrare la casella) sede dalla Commissione



1) DILIGENZA e LABORIOSITA'

a) Rispetto dei tempi medi di deposito dei provvedimenti (per deposito si intende la consegna dei provvedimenti effettuati dal Relatore presso la Segreteria della Commissione)

Sentenze emesse	SENTENZE DEPOSITATE Tempi di consegna risultanti dal registro di segreteria							
	ENTRO						OLTRE	
	30 gg		60 gg		Oltre 60 gg e fino a 120 gg		120 gg	
	N°	% su Totale	N°	% su Totale	N°	% su Totale	N°	% su Totale

b) Numero delle sentenze depositate valutato comparativamente con i dati statistici dell'ultimo triennio dei componenti la Commissione con analoga funzione (Ai fini del conteggio del numero delle sentenze non si tiene conto di quelle depositate con un ritardo superiore a 120 giorni)

1 – Numero medio sentenze depositate nel triennio dai

- Presidenti di Sezione
- Vice Presidenti di Sezione
- Giudici

(Barrare la casella corrispondente alle funzioni rivestite dal candidato)

in servizio presso la medesima Commissione del candidato: _____

2- Numero medio sentenze depositate nel triennio dal candidato _____

c) Partecipazione alla Commissione per il gratuito patrocinio (art. 138, D.P.R. n. 115/2002)

Partecipazione alla Commissione per l'assistenza tecnica gratuita	si	no

d) Partecipazione alla Sezione di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 545/1992 e s.m.i.



Partecipazione alla Sezione per la sospensione feriale dei termini processuali si no

e) Sostituzioni o le applicazioni temporanee, interne e/o esterne alla Commissione di appartenenza, in via non esclusiva nel periodo di riferimento, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 545/1992 e s.m.i

Sostituzioni	<input type="checkbox"/>	Supplenze	<input type="checkbox"/>	Reggenze dal		al	
Applicazioni interne	<input type="checkbox"/>	dal		al			
Applicazioni esterne	<input type="checkbox"/>	dal		al			

Indicazioni qualitative in rapporto alle controversie trattate nonché alla relativa complessità ed alla condizione organizzativa e strutturale dell'ufficio.

Presenza di procedimenti disciplinari definiti o in corso

SI	NO
----	----

(Spazio riservato al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, da compilare in caso di presenza di procedimenti disciplinari segnalati):

IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE



Documentata capacità di organizzare il proprio lavoro e di rapportarsi ai colleghi, alle parti in processo ed al personale amministrativo
Capacità organizzative, desunte da ogni utile elemento connesso alla precedente attività svolta, nonché dal precedente positivo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive e dalla modalità di conduzione dell'udienza

IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE

Allegati:

a – n. provvedimenti emessi dal candidato nel triennio, selezionati secondo il campione indicato nel bando:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

b – n. provvedimenti emessi nel triennio che il candidato ha prodotto per le valutazioni di cui ai criteri "Diligenza-Laboriosità" e "Attitudine", fino ad un massimo di tre:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

Per presa visione e accettazione:

IL VALUTATO

_____, li _____



SCHEDA DI VALUTAZIONE TRIENNALE dei Presidenti di Commissione tributaria provinciale

Cognome e nome

Puntuale e tempestivo adempimento delle funzioni giurisdizionali.
Corretta applicazione delle disposizioni consiliari in tema di organizzazione e controllo dell'ufficio così come emergenti dalle statistiche attestanti gli indici di ricambio e di smaltimento
Numero delle sezioni della Commissione.
Presenza nella sede e coordinamento delle sezioni, come risultante dalle relazioni dell'Ufficio Ispettivo del C.P.G.T.
Rispetto della ragionevole durata dei processi così come emergente dai dati predisposti da Si.Gi.t.
Raggiungimento degli obiettivi concordati ad inizio anno con il CPGT

_____, li _____

**IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE**



AUTORELAZIONE DEI PRESIDENTI DI COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Al Consiglio di Presidenza
della Giustizia tributaria
Ufficio Concorsi

Il sottoscritto _____

nat ___ il _____ a _____ (prov) _____

domiciliato in _____
via/piazza

_____ città _____ prov. _____ c.a.p. _____

Tel. _____ cell. _____ PEC personale _____

Presidente della Commissione tributaria regionale di _____

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495 e 496 del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazioni) ed ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà),

dichiara:

Puntuale e tempestivo adempimento delle funzioni giurisdizionali.
Corretta applicazione delle disposizioni consiliari in tema di organizzazione e controllo dell'ufficio così come emergenti dalle statistiche attestanti gli indici di ricambio e di smaltimento
Numero delle sezioni della Commissione.
Presenza nella sede e coordinamento delle sezioni, come risultante dalle relazioni dell'Ufficio Ispettivo del C.P.G.T.



SCHEDA DI VALUTAZIONE TRIENNALE dei candidati che sono stati componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Cognome e nome

Sentenze emesse	SENTENZE DEPOSITATE <small>Tempi di consegna risultanti dal registro di segreteria</small>							
	ENTRO				OLTRE			
	30 gg		60 gg		Oltre 60 gg e fino a 120 gg		120 gg	
	N°	% su Totale	N°	% su Totale	N°	% su Totale	N°	% su Totale

Presenza di provvedimenti disciplinari

SI

NO

(Spazio riservato al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, da compilare in caso di presenza di procedimenti disciplinari segnalati):

IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE

